

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2755

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELMASTRO DELLE VEDOVE, ANNIBALI, BAZOLI, BISA, CASSINELLI, CATALDI, COVOLO, DI SARNO, GAGLIARDI, GIULIANO, PETTAZZI, PITTALIS, SAITTA, SARRO, SCUTELLÀ, VINCI, VITIELLO**

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione

*Presentata il 28 ottobre 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende risolvere il tema del riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in ordine a richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Si tratta cioè della competenza a esaminare le richieste relative a senatori in carica per intercettazioni effettuate allorquando ricoprivano la carica di deputato e viceversa.

Dopo l'approvazione della legge 20 giugno 2003, n. 140, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato » — che, in merito alla ripartizione della competenza relativa alle deliberazioni par-

lamentari riferite al citato articolo 68, terzo comma, prevede che la competenza ad autorizzare l'utilizzo di comunicazioni già captate spetta alla Camera alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate — si è più volte proposta la questione dell'interpretazione dell'articolo 6 della stessa legge.

In particolare, dopo che le incertezze interpretative erano già emerse precedentemente, la problematica è stata oggetto di un'ampia discussione nella XVII legislatura che ha portato all'applicazione di una prassi interpretativa, condivisa dalle Giunte dei due rami del Parlamento competenti in materia di autorizzazioni (Giunta per le

autorizzazioni della Camera dei deputati e Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica), volta ad affermare la competenza della Camera di attuale appartenenza del parlamentare.

La questione si è posta nuovamente, nella corrente legislatura, in relazione a due diverse richieste di autorizzazione, formulate dall'autorità giudiziaria, all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, relative a senatori in carica, avvenute quando essi ricoprivano la carica di deputato. Si tratta di due fattispecie identiche (un senatore che era deputato all'epoca dei fatti) con riferimento alle quali i competenti giudici per le indagini preliminari, rispettivamente del tribunale di Napoli e del tribunale di Lecce, hanno indirizzato la richiesta di autorizzazione in un caso al Senato della Repubblica e nell'altro alla Camera dei deputati.

Le Giunte parlamentari competenti si sono inizialmente espresse in senso opposto: quella della Camera dei deputati si è espressa in senso conforme ai precedenti della scorsa legislatura, dichiarandosi, quindi, incompetente perché la richiesta era relativa a un senatore attualmente in carica; quella del Senato della Repubblica si è espressa in senso difforme, dichiarandosi incompetente perché la richiesta era relativa a un'epoca nella quale il parlamentare ricopriva la carica di deputato. Si segnala che la decisione della Giunta del Senato della Repubblica si fondava, tra l'altro, sull'unico precedente in tal senso, risalente a una pronuncia della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati della XV legislatura, a fronte di molti precedenti conformi alla decisione della stessa Giunta della Camera.

Anche alla luce di tali precedenti, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno invitato i Presidenti delle rispettive Giunte, sia pure nel rispetto dell'autonomia delle due Camere, a concordare quanto prima indirizzi interpretativi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 che definiscano in modo condiviso la ripartizione della competenza tra la Ca-

mera dei deputati e il Senato della Repubblica, allo scopo di prevenire conflitti e di assicurare l'economia e la speditezza non solo delle procedure parlamentari ma anche dei procedimenti giurisdizionali che riguardano tali procedure.

Pertanto, in data 13 giugno 2019 si è svolta una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, sul tema della ripartizione della competenza in materia di richieste ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. In tale occasione, le incertezze interpretative relative all'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 sono state illustrate e ampiamente discusse dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nelle omologhe Giunte, i quali hanno convenuto sul fatto che occorra adoperarsi affinché la questione sia concordemente definita nelle sedi parlamentari in via legislativa.

A tale fine, il primo firmatario della presente proposta di legge, quale Presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, ritiene opportuno intervenire, facendo inoltre osservare che questa iniziativa legislativa riprende quanto già previsto nella proposta di legge atto Camera n. 2261 presentata dall'onorevole La Russa nella XIV legislatura, assorbita dalla proposta di legge atto Camera n. 185 approvata in via definitiva e diventata la legge n. 140 del 2003. Nella proposta di legge atto Camera n. 2261 si prevedeva, infatti, che il giudice per le indagini preliminari richiedesse «l'autorizzazione alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva al momento in cui le comunicazioni o le conversazioni sono state intercettate». Tale previsione non confluì nel testo definitivamente approvato; l'esperienza ha dimostrato che, invece, sarebbe stato utile introdurla.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, le parole: « o apparteneva » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva ».



\*18PDL0119390\*